

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
RICORSO

(con istanza di decreto cautelare *inaudita altera parte*)

nell'interesse dei dottori **DINA PORAZZINI**, che agisce in proprio e in qualità di Presidente del **CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI**, **ANTONIO DAINESE**, **PAOLO FERRARI**, **GUIDO BISSANTI**, **LUCA VIERI**, **ANTONIO LUCOTTI**, **SANDRO CASTELLI** e **ANTONIO RUDINI**, che agiscono in proprio e in qualità di Consiglieri del **CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI**, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mario Sanino e Carlo Celani e elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale Sanino in Roma, Viale Parioli 180, giusta delega a margine del presente atto quanto ai primi due, nonché giuste procure speciali alle liti (che si allegano) quanto agli altri (rispettivamente repp. nn. 97225, 21689, 63505, 99151, 269714, 95064)

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro p.t.

per l'annullamento - previa sospensione

del provvedimento a firma del Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia, datato 4 giugno 2004, comunicato a mezzo fax pervenuto presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali il successivo 28 giugno 2004, recante scioglimento del Consiglio Nazionale medesimo e nomina del Commissario Straordinario, e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale.

FATTO

Crediamo di poter serenamente affermare che l'iniziativa attraverso la quale si è pervenuti allo scioglimento del Consiglio Nazionale dei dottori agronomi e forestali, sia stata assolutamente poco meditata, e chiaramente il frutto di pressioni di carattere esterno.

Il provvedimento appare, così, improntato al perseguimento di interessi settoriali, e giammai per finalità di carattere istituzionale.

Inoltre, circostanza questa veramente clamorosa, non sembra affatto che l'azione del Sottosegretario che ha decretato lo scioglimento del Consiglio Nazionale si sia svolta in sintonia con il suo Ministro, che anzi dobbiamo ritenere fosse all'oscuro di questa iniziativa.

Non possiamo non sottolineare, sempre in via preliminare, la assoluta fretta con cui quel Sottosegretario ha agito: il commissariamento non è stato preceduto da alcuna preventiva partecipazione al procedimento degli interessati, i quali si sono visti "sbarrare", all'improvviso e senza preavviso, la porta dei propri uffici.

Vedremo, infine, come lo scioglimento di un Consiglio Nazionale di un Ordine Professionale e il suo commissariamento non sia previsto da alcuna norma del nostro ordinamento positivo, tanto che non ci risulta che vi siano stati altri casi simili.

Insomma, siamo sicuri che una più attenta e ben meditata valutazione della vicenda avrebbe condotto a risultati più soddisfacenti, per la stessa P.A..

Comunque, passiamo a illustrare i fatti di cui è causa.

1 - I ricorrenti sono stati eletti componenti del Consiglio Nazionale dei dottori agronomi e forestali nel giugno del 2001.

Da allora svolgono la loro attività con estrema serietà e piena soddisfazione degli Ordini che rappresentano e dei loro iscritti.

Il Consiglio Nazionale, così composto, ha sempre funzionato regolarmente, senza interruzioni, dimostrando capacità istituzionali, autonomia di giudizio, spirito innovatore, ed è impegnato in una modernizzazione della professione di agronomo e dottore forestale.

Proprio per tale motivo, non sono mancate al suo interno, e tra gli stessi Consiglieri ora ricorrenti, scambi di idee e di opinioni e vivaci dibattiti, che però si sono sempre risolti positivamente, nell'esclusivo interesse della categoria.

Ribadiamo, peraltro, che il Consiglio Nazionale è sempre stato in grado di portare avanti il proprio lavoro, ed è sempre stato in grado di funzionare, anche quando uno dei Consiglieri, il dott. Costagliola, ha ripetutamente (ma invano) tentato di destabilizzarlo.

Costui, infatti, a titolo personale, ha presentato una serie di esposti contro il Consiglio e alcuni Consiglieri, tutti prontamente archiviati dalla Procura della Repubblica adita che lo ha addirittura condannato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per diffamazione.

Tutti tranne l'ultimo, per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio del Presidente Porazzini e del Dott. Alfredo Cavalli.

E' bene subito chiarire che quest'ultimo era il Segretario del precedente Consiglio Nazionale, e non era stato rieletto nell'ultima tornata.

2.- In ogni caso, incomprensibilmente, nel Ministero sorgeva un interesse per la vicenda, non già

relativa al merito della questione sottoposta al Giudice penale, e non ancora definita, bensì esclusivamente volto a conoscere se il Consiglio Nazionale si fosse costituito parte civile in quel giudizio; ciò accadeva con nota del Direttore Generale del 5 maggio 2004.

Il Consiglio Nazionale, quindi, con nota a firma del Vice Presidente, del successivo 12 maggio, rispondeva al Direttore Generale di non aver ancora deliberato in merito alla costituzione di parte civile, rinviando ad apposita seduta di Consiglio simile determinazione.

Infatti, nella seduta del 24 giugno 2004, appositamente convocata, in assenza del Presidente, il Consiglio Nazionale deliberava di: *"dare mandato al Consigliere Castelli, anche nella sua veste di responsabilità del Servizio legale, affinché individui con urgenza il professionista ed affidi l'incarico di rispondere al seguente quesito: Vista la comunicazione del Ministero della Giustizia in data 05/05/2004; visti gli atti depositati presso questo Consiglio Nazionale, considerata la particolare situazione sopra evidenziata dal Consigliere Bissanti, si esprima sulla necessità o meno che il Consiglio nazionale si costituisca parte civile nella vicenda in oggetto ove emergesse la causazione di danni al Consiglio stesso"*.

Pertanto, si rinviava a un esame più approfondito la decisione circa la costituzione in giudizio.

Del tutto inaspettatamente e improvvisamente, però, appena pochi giorni dopo quella seduta, lo scorso 28 giugno, perveniva presso il Consiglio Nazionale un fax con allegato il decreto di scioglimento firmato dal Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia (il provvedimento non era, quindi, neppure comunicato ai singoli Consiglieri).

Si rilevava così che, per il Sottosegretario, il Consiglio non sarebbe stato più in grado di funzionare, poiché il Presidente Porazzini e il Segretario Cavalli (senza accorgersi che costui non era più in carica da ... tre anni, sic!) erano stati rinviiati a giudizio, e poiché in quel giudizio il Consiglio medesimo non si era costituito parte civile.

Francamente, la semplice lettura di simili motivazioni lascia perplessi, e non può non indurre tutti i Consiglieri, che si sono visti così disinvoltamente allontanare dal Consiglio Nazionale nel quale erano stati eletti dai singoli Ordini provinciali, a proporre, fiduciosi, il presente ricorso, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS.LGT. 23.11.44 N. 382, DELLA L. 7 GENNAIO 1976, N. 3 E S.M.. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA' MANIFESTA, SVIAMENTO DI POTERE. INCOMPETENZA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO.

1.- In via assolutamente preliminare e assorbente, deve essere sottolineato come non vi sia una norma nel nostro ordinamento che attribuisca al Ministero della Giustizia lo scioglimento e il commissariamento di un Consiglio Nazionale di un ordine professionale, ancorché sottoposto alla vigilanza dello stesso Ministero.

Nessuna delle norme citate dal Ministero nelle premesse del provvedimento impugnato consente lo scioglimento del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi, né la norma di carattere generale di cui al D.Lgs.Lgt 382/44, né la norma di settore di cui alla L. 3/76, recante disposizioni relative alla professione degli agronomi.

Invero, simili norme - nelle quali, ribadiamo, lo stesso Ministero ha espressamente ravvisato l'esplicazione del potere esercitato nei confronti dei ricorrenti - afferiscono solamente allo scioglimento e conseguente commissariamento degli Ordini provinciali, giammai di quello nazionale.

Tanto ciò è vero che lo scioglimento dell'Ordine provinciale è effettuato sentito il parere del Consiglio Nazionale di riferimento (art. 15, L. 3/76), il quale addirittura deve indicare la terna di professionisti dalla quale il Ministero dovrebbe scegliere il Commissario che sostituisce i Consiglieri dell'Ordine Provinciale sciolto (art. 8, D.Lgs.Lgt. 382/44).

Non vi sono disposizioni, pertanto, che autorizzino il Ministero a sciogliere e commissariare un Consiglio Nazionale, e certamente non è dato applicare in via analogica le norme che riguardano altra e diversa fattispecie, in quanto norme eccezionali, di natura limitativa e restrittiva, a contenuto sostanzialmente sanzionatorio.

Anzi, risulta evidente che il legislatore abbia voluto escludere la possibilità di commissariare i Consigli Nazionali, prevedendo espressamente solo lo scioglimento degli Ordini provinciali. Altrimenti, avrebbe dettato nella stessa sede (D.L.Lgt. 382/44 e norma specifica L. 3/76) le disposizioni attraverso le quali pervenire allo scioglimento dei Consigli Nazionali.

2.- In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui si ravvisasse un generale potere di scioglimento del Consiglio Nazionale (potere che, come vedremo, è stato comunque esercitato in maniera illegittima), certo è che questo non appartiene in alcun modo al Sottosegretario di Stato, ma esclusivamente al Ministro.

Non è ravvisabile, né sussiste, una delega di quest'ultimo in favore del Sottosegretario, in materia di scioglimento di un Consiglio Nazionale, né di altra persona giuridica.

Lo scioglimento e il commissariamento devono avvenire attraverso un decreto ministeriale, firmato dal Ministro, e non prevedono altre, difformi, modalità.

Conclusivamente, il provvedimento impugnato non poteva essere adottato dal Sottosegretario del Ministero della Giustizia e deve quindi essere annullato.

II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L. 241/90, DEL D.LGS.LGT. 382/44, DELLA L. 3/76 E S.M.. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA' MANIFESTA, SVIAMENTO DI POTERE.

1.- Sempre in via preliminare, si rileva che la P.A. non ha comunicato ai ricorrenti, né al Consiglio Nazionale, l'avvio del procedimento conclusosi con la adozione del provvedimento impugnato.

I ricorrenti sono stati, anzi, tenuti "all'oscuro" delle decisioni che il Sottosegretario stava prendendo in ordine al Consiglio Nazionale dei dottori agronomi.

Tale omissione determina l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 7, Legge 7 agosto 1990 n. 241, certamente applicabile nel caso di specie.

E' noto, invero, che l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo a coloro nei cui confronti dovrà esplicare effetti il provvedimento finale integra un vizio procedimentale sub specie di violazione di legge e comporta l'illegittimità del provvedimento finale medesimo.

Di rilievo sono poi anche le pronunce cautelari intervenute sull'argomento.

L'art. 7 Legge n. 241/90 pone, quindi, quale regola inderogabile, la previa e necessaria instaurazione del contraddittorio nei confronti dei destinatari del provvedimento, superando in tale prospettiva la concezione secondo cui l'ambito di garanzia degli interessi privati nel procedimento amministrativo sarebbe circoscritto alla sola tutela in sede giurisdizionale.

Garanzia ancor più ampliata nella specie, ove i ricorrenti svolgono un compito di rilievo istituzionale, nell'interesse degli Ordini Provinciali e della collettività dei loro iscritti.

2.- Non varrebbe, al contrario, osservare che la P.A. nell'ipotesi *de qua* avrebbe operato in conformità alla legge applicando l'art. 7 nella parte in cui consente di omettere la comunicazione ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità del procedimento.

Va rilevato in proposito che la disciplina citata ha inteso riferirsi a casi del tutto eccezionali nei quali la rigorosa osservanza della norma procedimentale potrebbe produrre danni rilevanti all'interesse pubblico, dei quali occorre dar necessariamente contezza nel provvedimento; senonché all'evidenza, tutto ciò non ricorre nella fattispecie.

3.- Ben poteva (*rectius*, doveva) il Ministero instaurare un ragionevole contraddittorio con il Consiglio Nazionale e i suoi Consiglieri, e renderli partecipi della iniziativa che intendeva avviare nei loro confronti, volta a adottare un così grave provvedimento.

Nessuna urgenza rivestiva, poi, l'emanazione di quest'atto, atteso che:

- da tre anni ormai il Consiglio Nazionale funzionava regolarmente;
- il rinvio a giudizio era stato da tempo effettuato, e seguiva altri esposti, tutti archiviati;
- comunque il Consiglio aveva espressamente manifestato la volontà di verificare con maggiore attenzione la possibilità (giammai l'obbligo) di costituirsi parte civile;
- il Dott. Alfredo Cavalli non siede più in Consiglio dal 2001 (!).

Insomma, la "fretta" con cui si è proceduto è dovuta soltanto al fatto che si intendevano perseguire finalità non istituzionali, non giustificate, di carattere privato e settoriale, e che solo un *blitz* ne poteva garantire il raggiungimento.

III - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 328/01, DELLA L. 1° AGOSTO 2002 N. 173, COME MODIFICATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2004 N. 158. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA' MANIFESTA, SVIAMENTO DI POTERE.

1.- Vi è una ulteriore circostanza, sempre di carattere preliminare, da eccepire, che dimostra tra l'altro la fondatezza delle nostre precedenti doglianze, oltre a confermare l'approssimativismo con cui si è proceduto.

Infatti, come è noto, con D.L. 24 giugno 2004. n. 158, è stato - per quel che qui interessa - prorogato fino al 31 dicembre 2004 il termine di durata in carica dei Consigli Nazionali degli Ordini Professionali interessati dalla riforma delle professioni voluta dal D.P.R. 328/01, e tra esse anche quella di agronomo.

Il Decreto Legge reca la firma del Ministro della Giustizia.

Da ciò le seguenti conseguenze, entrambe ridondanti sulla legittimità del provvedimento impugnato.

a) Innanzitutto, appare evidente come nella specie il Sottosegretario abbia agito in assenza di qualsiasi delega (ove mai prevista dall'ordinamento) del suo Ministro.

Infatti, non è possibile che, da un lato, il Ministro proroga i termini per la indizione delle elezioni del Consiglio Nazionale degli agronomi al 31 dicembre 2004, dall'altro, il Sottosegretario scioglie quello stesso Consiglio e affida a un Commissario proprio il compito di effettuare elezioni che non possono allo stato essere indette per legge.

b) Il Sottosegretario ha sciolto un Consiglio Nazionale (all'insaputa del Ministro), affidando al Commissario un compito che già sa (o avrebbe dovuto sapere) che non può essere realizzato.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli agronomi non possono essere indette, in assenza della compiuta disciplina della riforma delle professioni di cui al D.P.R. 328/01.

Il D.L. 158/04, ha, invero, per tale motivo, ritenuto "necessario garantire la permanenza in carica degli attuali Consigli ... nazionali degli Ordini professionali" fino, almeno, al 31 dicembre 2004, e tra questi quello

degli agronomi.

Infatti, è stata "ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il predetto termine, al fine di procedere all'indizione delle nuove elezioni secondo le nuove procedure elettorali e in conformità al nuovo sistema di funzionamento degli Ordini e dei Collegi professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001".

c) Quindi, a maggior ragione, non v'era alcuna "urgenza" di sciogliere il Consiglio Nazionale degli Agronomi, violando - come sopra illustrato - l'art. 7 della L. 241/90.

Insomma, sotto qualsiasi profilo si esamini la vicenda, appare evidente e clamorosa l'illegittimità del provvedimento impugnato.

IV - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGT.382/44, DELLA L. 3/76, DELL'ART. 24 COST.. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA, GRAVE ILLOGICITA', DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, GRAVE SVIAMENTO DI POTERE, CONTRADDITTORIETA'.

Possiamo ora passare a affrontare il merito della vicenda, ancorché riteniamo insuperabili le sopra indicate censure di carattere preliminare.

1 - Lo scioglimento di un organo (ove consentito dall'ordinamento positivo) è un rimedio di carattere eccezionale e straordinario, che deve trarre giustificazione da situazioni di fatto particolarissime, che per la loro gravità portino all'esercizio del potere.

Lo scioglimento è giustificato, pertanto, quando l'organo non può funzionare, e quando simile malfunzionamento comporta un pericolo serio per l'interesse pubblico.

Proprio perché tali presupposti consistono in situazioni di oggettiva, e effettiva, grave insufficienza quanto alla funzionalità del soggetto da sciogliere, il conseguente provvedimento di scioglimento deve essere accompagnato, in motivazione, da una congrua e esauriente indicazione di simili presupposti.

Ebbene, nella specie, ci troviamo di fronte a presupposti del tutto insufficienti, illogici, non ragionevoli, contraddittori e, soprattutto, inesistenti.

2 - Vediamo, quindi, la motivazione adottata dal Sottosegretario per pervenire al "fulmineo" scioglimento del Consiglio Nazionale degli agronomi.

Il malfunzionamento del Consiglio Nazionale deriverebbe dalla seguente circostanza: il Presidente Dina Porazzini e il Segretario Alfredo Cavalli, sarebbero stati rinviati a giudizio per fatti commessi nelle rispettive qualità "anche in danno del menzionato Consiglio Nazionale" (nella specie, chiariamo - in assenza di indicazioni da parte del Ministero - si tratta della presunta contraffazione del verbale di una seduta di Consiglio).

E il Consiglio non sarebbe in grado di svolgere la propria attività, essendosi venuta a creare una situazione di incompatibilità di quei soggetti, che per il Ministero "risultano tuttora in carica", con riferimento alle funzioni svolte in seno al Consiglio.

E ciò sarebbe dimostrato - prosegue laconicamente il Ministero - dal fatto che il Consiglio non avrebbe ritenuto di costituirsi parte civile in quel procedimento penale.

Questi sarebbero, quindi, i "gravi motivi" che necessiterebbero lo scioglimento del Consiglio Nazionale dei dottori agronomi.

3 - Ebbene, l'approssimativismo con cui ha agito il Sottosegretario è veramente clamoroso se solo si considera (come ripetutamente segnalato) che il dott. Alfredo Cavalli non è più segretario, né consigliere, dal 2001, non essendo stato rieletto in seno all'attuale Consiglio, oggi (illegittimamente) sciolto.

L'argomento non merita più diffusa trattazione: risultano, anzi, evidenti tutti i vizi eccipiti in ordine alla perplessità dell'azione amministrativa posta in essere dal Ministero, attraverso il Sottosegretario.

4 - Non è vero, neppure, che il Consiglio Nazionale abbia deliberato di non costituirsi parte civile.

Con la delibera del 24 giugno scorso, il Consiglio aveva deciso di "*dare mandato al Consigliere Castelli, anche nella sua veste di responsabilità del Servizio legale, affinché individui con urgenza il professionista ed affidi l'incarico di rispondere al seguente quesito: Vista la comunicazione del Ministero della Giustizia in data 05/05/2004; visti gli atti depositati presso questo Consiglio Nazionale, considerata la particolare situazione sopra evidenziata dal Consigliere Bissanti, si esprima sulla necessità o meno che il Consiglio nazionale si costituisca parte civile nella vicenda in oggetto ove emergesse la causazione di danni al Consiglio stesso*".

Quindi, se il Ministero non avesse avuto "fretta" di agire, e se avesse avviato un serio confronto con gli interessati, comunicando l'avvio del procedimento, avrebbe rilevato che addirittura il Consiglio intendeva porre in essere ogni più opportuna e adeguata iniziativa che ne tutelasse la posizione.

5 - In ogni caso, la pretesa mancata costituzione di parte civile non è certamente sintomo del malfunzionamento del Consiglio Nazionale, che non aveva, né ha, alcun obbligo giuridicamente rilevante di procedere in tal senso.

A nessuno può essere imposto di costituirsi parte civile in un procedimento penale, si tratta di una libera determinazione della parte, che vanta in tal senso un diritto, giammai un obbligo.

Del resto, la valutazione circa la costituzione o meno di parte civile, deve necessariamente essere verificata alla luce dei fatti oggetto del processo penale, che il Ministero non ha in alcun modo effettuato, o di

cui certamente non ha dato conto nel provvedimento impugnato.

6 - In ogni caso, gli infondati presupposti dedotti dal Ministero, non possono in alcun modo giustificare il commissariamento del Consiglio.

Come sopra accennato, è pacifico che il commissariamento di un ente (ove ammissibile) rappresenta una fattispecie connotata dall'incidenza sulle funzioni di controllo interno ed esterno, che risultano comprese dall'omessa collegialità del momento valutativo e decisionale, e che i provvedimenti di commissariamento, proprio in quanto fortemente limitativi dell'autonomia dell'ente, devono trarre la loro giustificazione da situazioni di fatto particolarissime, che per la loro gravità portino all'esercizio del potere, che costituisce l'espressione più ampia e penetrante dell'intervento ministeriale.

Ne deriva che l'esercizio di tale potere deve avere a suo presupposto una obiettiva e attuale situazione di incapacità di tutti i componenti dell'organo collegiale di gestione ordinaria allo svolgimento delle attività che le norme di settore loro attribuiscono.

Ebbene, il rinvio a giudizio del Presidente (che si è costituito con proprio difensore chiedendo anche il rito abbreviato, attesa la palese infondatezza delle imputazioni, assolutamente ignorata, in senso positivo e/o negativo dal Ministero) non incide affatto sull'attività collegiale del Consiglio, che continua regolarmente, e senza interruzioni, e non da luogo a alcun grave motivo idoneo a sciogliere il Consiglio stesso (non ci diffondiamo oltre a parlare della posizione dell'altro soggetto individuato dal Ministero, dott.Cavalli, addirittura estraneo al Consiglio).

Tanto meno ciò potrebbe essere giustificato dalla mancata costituzione di parte civile, sulla quale, ribadiamo, il Consiglio deve(o avrebbe dovuto) ancora pronunciarsi, all'esito di una più attenta e meditata verifica della posizione del Consiglio medesimo.

Insomma, il rinvio a giudizio del Presidente e di un ex consigliere, e perciò la pendenza di un procedimento penale non ancora definito, e per fatti sulla cui gravità il Ministero non ha neppure minimamente svolto una seppur fugace valutazione, non impedisce il funzionamento del Consiglio.

Tutto concorre, insomma, per l'annullamento del provvedimento impugnato, che appare illogico, contraddittorio e privo dei presupposti.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Sussistono valide e indubitabili ragioni per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Quanto al *fumus*, si rinvia alle argomentazioni svolte in punto di diritto, che non appaiono superabili.

Il pregiudizio grave e irreparabile è *in re ipsa*, e non colpisce solo i ricorrenti, ma anche tutta la categoria professionale degli agronomi e dottori forestali, e gli Ordini cui sono iscritti.

Il commissariamento provoca danni veramente inimmaginabili, accadendo in un momento notoriamente critico per tutte le professioni, e in particolare per quelle tecniche, sottoposte a una sostanziale rivoluzione.

Fermo restando che il Commissario non può indire le elezioni, secondo quanto rilevato nel motivo sub III, il commissariamento non avrebbe altro scopo che quello di bloccare, e verosimilmente in via definitiva, le questioni di stretta competenza del Consiglio.

Si tratta di questioni fondamentali per il nuovo assetto degli Ordini, della professione e dell'accesso alla stessa.

Ricordiamo, tra i punti attualmente in discussione in Consiglio:

- parere sulla riforma dell'accesso alla professione (DPR 328/2001) **da rilasciare entro agosto 2004**, e il Consiglio nazionale si dovrà pronunciare sulla apertura dell'ordine ai laureati in scienze naturali e in urbanistica, con danni gravissimi per i decenni futuri se non ci sarà un pronunciamento legittimo;

- parere sulla riforma dei percorsi universitari finalizzati alla professione (DPR 509/2001), **da rilasciare entro il corrente mese di luglio 2004**;

- consultazione e parere sul nuovo sistema e meccanismo elettorale degli ordini in emanazione, da rilasciare **entro agosto 2004**, un meccanismo elettorale che rimarrà in vigore per sempre, e che non può essere predisposto da un Commissario;

- le imminenti elezioni del direttivo nazionale del Comitato Unitario delle Professioni, dove in assenza di consiglio la categoria non potrà essere rappresentata ed eletta con un danno che permarrà per cinque anni.

Insomma, argomenti che non possono certo essere rinviati all'esito della decisione del merito del ricorso, ma che il Consiglio deve poter affrontare nell'immediato.

Pertanto, solo un pronto intervento cautelare del Giudice amministrativo consentirebbe al Consiglio - che ben può funzionare, e lo ha sempre dimostrato nel corso del vigente mandato, ormai triennale - di risolvere le questioni più importanti per i dottori agronomi e forestali, che il Commissario non è legittimato a deliberare.

ISTANZA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

Ill.mo Sig. Presidente,

i sottoscritti avvocati, nella qualità di difensori dei ricorrenti in epigrafe individuati, formulano istanza

alla S.V. per le ragioni più sopra esposte di sospendere l'atto impugnato sino alla decisione della richiesta cautelare che sarà tempestivamente fissata.

Si permettono al riguardo sottolineare che il Commissario sta già predisponendo le attività volte alla indizione delle elezioni, che per legge peraltro **non possono tenersi**.

E' evidente quindi che anche la sola attesa della fissazione della Camera di Consiglio per l'ordinaria trattazione della sospensiva potrebbe giungere allorquando detto Commissario avrà già adottato l'atto di indizione delle (illegittime) elezioni, in considerazione anche dell'approssimarsi del periodo feriale estivo, durante il quale notoriamente v'è una sostanziale diminuzione delle udienze.

(Mario Sanino)

(Carlo Celani)

Per tutti i suesposti motivi, con la più ampia riserva di aggiungere, modificare e meglio specificare, anche a mezzo di motivi aggiunti, voglia l'On.le TAR del Lazio annullare – previa adozione di decreto *inaudita altera parte* e comunque di sospensione - il provvedimento impugnato. Con vittoria di spese.

Roma, li 5 luglio 2004

(Mario Sanino)

(Carlo Celani)